



FONDO IMPRESE CREATIVE

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 NOVEMBRE 2021 E DECRETO DIRETTORIALE DEL 30 MAGGIO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

COME E QUANDO (PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)

CAPO II

CAPO III

ALLEGATI UTILI



RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n.178 del 30 dicembre 2020

- Istituisce, all'articolo 1 comma 109, il «**Fondo per le piccole e medie imprese creative**», con una dotazione di 40 milioni di euro complessivi, 20 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Definisce, all'articolo 1 comma 110, che le risorse del fondo saranno destinate a:
 - **promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo**, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
 - **promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi** attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
 - **sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi**, a beneficio esclusivo delle start-up innovative.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del 19 Novembre 2021 e Decreto Direttoriale del 30 maggio 2022

Definiscono le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 109 a 112, della legge n.178, individuando, tra l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo. Inoltre, definiscono:

- “**settore creativo**”: il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;
- “**impresa creativa**”: l'impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal Registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all'Allegato 1 al decreto 19 novembre 2021.



COME E QUANDO (PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DOMANDA)

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni, per entrambi i CAPI, sono concesse tramite **procedimento a sportello**.

Le domande devono essere compilate esclusivamente per via elettronica. L'apertura dei **termini**, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite con Decreto Direttoriale del 30 Maggio 2022. **Per il Capo II l'apertura è fissata al 5 luglio 2022 ore 10.00, per il Capo III al 22 settembre ore 10.00.**

Le domande di agevolazione, sono istruite entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e secondo **l'ordine cronologico** di presentazione. L'iter di valutazione comprende la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la verifica di merito.

Per i progetti di cui al **CAPO II** è previsto anche un **colloquio istruttorio**.

Il soggetto gestore è **l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - INVITALIA**.

RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, è così ripartita:

- a) per gli interventi di cui al **Capo II: 28.000.000** euro;
- b) per gli interventi di cui al **Capo III: 10.000.000** euro;
- c) per le azioni di cui al **Capo V: 2.000.000** euro. Si tratta di azioni di empowerment per la diffusione delle opportunità connesse ai Capo II e III e di attività di monitoraggio e valutazione dell'intervento agevolativo nel suo complesso.



CHI (SOGGETTI PROPONENTI)

CAPO II

Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni **le imprese creative, in forma singola o nell'ambito di progetti integrati**. I **progetti integrati possono essere presentati da un numero di imprese pari almeno a 2**, cui possono partecipare anche imprese non creative con un ruolo non preponderante (art.9.3 del DM 19 novembre 2021).

Le imprese proponenti devono essere classificabili come PMI* creative e svolgere **almeno una** delle attività economiche di cui all'Allegato n. 1 al Decreto.

Inoltre, possono presentare domanda le persone fisiche purché **costituiscano una impresa creativa entro i termini previsti dalla normativa (art.8 comma 5)**.

** Micro, piccole, medie. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.*



COSA (PROGRAMMA DI SPESA AMMISSIBILE) E QUANTO (SPESE AMMISSIBILI) 1/2

CAPO II

Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative

PROGRAMMA DI SPESA ED AIUTI DI STATO APPLICABILI

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la presentazione della domanda. In caso di costituende, sono ammissibili le spese sostenute a seguito della costituzione dell'impresa.

I programmi devono essere di importo non superiore a € **500.000 al netto di IVA** e avere una durata non superiore a **24 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.


La concessione degli aiuti è disposta ai sensi dell'art. 22 del Regolamento GBER in caso di imprese:

- non quotate;
- di micro e piccola dimensione;
- costituite ed iscritte al Registro delle Imprese da non oltre 5 anni;
- che soddisfano gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 22 del GBER.

Le imprese che non rispettano i suddetti requisiti riceveranno le agevolazioni a valere sul Regolamento De minimis.

FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **finanziamento agevolato a tasso zero** e di **contributo a fondo perduto**, per un importo fino **all'80%** della spesa complessivamente ammissibile e come di seguito ripartita:



*Il Finanziamento agevolato a tasso zero non è assistito da alcuna forma di garanzia

COSA (PROGRAMMA DI SPESA AMMISSIBILE) E QUANTO (SPESE AMMISSIBILI) 2/2

CAPO II

Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative

SPESE DI INVESTIMENTO

- **Impianti, macchinari e attrezzature**
- **Immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata**, incluso l'acquisto di brevetti o di relative licenze d'uso
- **Opere murarie**, nel limite del **10%** del programma complessivamente considerato ammissibile
- **Spese di capitale circolante**, nel limite del **50%** delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili

SPESE DI CAPITALE CIRCOLANTE

- **Materie prime**, sussidiarie, materiali di consumo e merci
- **Servizi di carattere ordinario**, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 4, lettera c) del decreto, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa
- **Godimento di beni di terzi**, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting
- **Utenze**
- **Perizie tecniche**, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto;
- **Costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato** che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 1/2

Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato dal soggetto gestore. Il provvedimento di concessione alle agevolazioni deve essere formalmente accettato – tramite pec indirizzata al Soggetto Gestore - entro massimo 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione alle agevolazioni, pena la decadenza.

CAPO II

EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

- L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del beneficiario mediante presentazione di **massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL)**.
- Vi è la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una **anticipazione**, di importo non superiore al **40%** dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria.
- In sede di ogni richiesta di erogazione, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al **capitale circolante**.
- Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria, **dedicati**, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di spesa.

- Le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I **beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa**.
- Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.




CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 2/2

CAPO II

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

L'erogazione delle agevolazioni può essere formulata secondo le seguenti modalità:



FATTURE QUIETANZATE


La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti, in relazione ai SAL del progetto per importi non inferiori al 20 (venti) per cento dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.



FATTURE NON QUIETANZATE

Nei limiti del 30 (trenta) per cento delle agevolazioni concesse, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori. **Per poter ottenere le erogazioni richieste nel successivo SAL sarà necessario dimostrare l'avvenuto pagamento di tutte le fatture relative alle precedenti erogazioni.**

La facoltà di presentare fatture non quietanzate non sussiste per il SAL a saldo.

 Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.

INVESTIMENTI NEL CAPITALE DI RISCHIO 1/2

CAPO II

Investimenti nel capitale di rischio di start up innovative e PMI innovative



Decreto interministeriale del 19 novembre 2021

Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni di cui al Capo II e qualificate come start up innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto.

L'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:

- essere effettuato esclusivamente nella forma del **conferimento in denaro**;
- essere **perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni**. L'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;
- essere di **importo non inferiore a 20.000,00 euro**;
- **non determinare una partecipazione di maggioranza** nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa;
- essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 anni.



Le start up innovative o PMI innovative beneficiarie, a fronte di investimenti di terzi nel proprio capitale di rischio possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50 per cento delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino a un massimo del 50 per cento del finanziamento concesso.

INVESTIMENTI NEL CAPITALE DI RISCHIO 2/2

CAPO II

Investimenti nel capitale di rischio di start up innovative e PMI innovative



Decreto interministeriale del 19 novembre 2021

Fornisce le definizioni di:

- **“Start up innovative”**: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- **“PMI innovative”**: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015;
- **“Investitori terzi”**: gli investitori qualificati, come individuati dall’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i business angels, indipendenti rispetto alla compagine dell’impresa oggetto di investimento



CHI (SOGGETTI PROPONENTI)

CAPO III

Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni **le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:**

- imprese operanti in qualunque settore che **intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo** purché siano classificabili come micro, piccola e media impresa ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.



COSA (PROGRAMMA DI SPESA AMMISSIBILE) E QUANTO (INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI)

CAPO III

Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative

PROGRAMMA DI SPESA AMMISSIBILE

Le iniziative devono essere finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici sottoforma di **voucher** nel settore creativo.


VOUCHER

I servizi specialistici devono:

- essere erogati da **imprese creative** PMI, o da università o enti di ricerca;
- essere oggetto di un **contratto sottoscritto dopo** la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- avere ad oggetto i seguenti **ambiti strategici**:
 - i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
 - ii. design e design industriale;
 - iii. incremento del valore identitario del company profile;
 - iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui al presente Capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura del **80% delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici** nel settore creativo e, comunque, per un **importo massimo** pari a **10.000 euro**.



CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato dal soggetto gestore. Il provvedimento di concessione alle agevolazioni deve essere formalmente accettato – tramite pec indirizzata al Soggetto Gestore - entro massimo 10 giorni dal ricevimento della determinazione di concessione alle agevolazioni, pena la decadenza.

CAPO III

EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

- Le agevolazioni per gli interventi di cui al Capo III del decreto 19 novembre 2021 sono erogate in un'unica soluzione su richiesta dell'impresa beneficiaria, a seguito della completa fruizione dei servizi specialistici oggetto delle agevolazioni.
- La richiesta di erogazione deve essere corredata dai titoli di spesa quietanzati e da una relazione, redatta dal soggetto fornitore dei predetti servizi specialistici sulla base dello schema reso disponibile nel sito internet dell'Agenzia, attestante le attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

- Le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I **beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa.**
- Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.



ALLEGATI UTILI

Decreto ministeriale 19 novembre 2021


Decreto 19
novembre 2021

Decreto Direttoriale 30 maggio 2022


Decreto dir. 30
maggio 2022

Frequently Asked Questions


FAQ